

indeterminato, dal giorno cioè in cui questa iscrizione può essere nota al pubblico. Spetta a colui che vi ha interesse il prendere conoscenza dell'iscrizione ipotecaria nell'ufficio delle ipoteche, ed a sè stesso, alla sua negligenza deve imputare se gli torna danno dal non aver preso questa conoscenza.

L'altra parte della legislazione, la quale molto più si avvicina a questa materia del marchio, è quella delle privative per invenzioni. Anche in quella legge, che è stata sancita dalla Camera, si è stabilito che il diritto dell'inventore cominci non dal giorno in cui la sua invenzione sarà nota al pubblico e ne avrà ottenuto la privativa, ma dal giorno stesso in cui questa domanda è stata presentata all'ufficio di ciò incaricato.

E si noti che in entrambi questi casi gli ufficiali preposti dal Governo non possono negare l'iscrizione richiesta dal petente, come pure non possono negarla gli ufficiali incaricati dal Governo di ricevere il deposito dei marchi.

Mi pare pertanto che, siccome nei due casi citati non nascono inconvenienti, perchè la priorità non produce altro effetto se non quello di avere acquistata una privativa, ma senza alcuna pena, perchè secondo i principii generali di diritto le pene non possono essere inflitte se non a coloro che sono di mala fede, mi pare, dico, che queste ragioni debbano persuadere i preopinanti a desistere dagli emendamenti che hanno in animo di proporre; i quali emendamenti sconvolgerebbero l'economia di questa legge, la quale inoltre non sarebbe più conforme a quella che è stata sanzionata dalla Camera riguardante le privative per invenzioni, e si violerebbe il principio che il Governo accorda la privativa a tutti coloro che la domandano, e che l'accorda dal momento in cui è stata domandata, salvo poi a ciascheduno di far valere le sue ragioni.

SCIALOJA, *commissario regio*. A mio malgrado debbo ancora richiamare gli onorevoli opposenti all'articolo 9.

L'articolo 9 impone un obbligo positivo non al negoziante che fa la domanda per ottenere il marchio, ma al pubblico ufficiale incaricato di conservare il marchio, di registrare la domanda e di pubblicare i marchi, e lascia alla scelta di chi domanda l'uso esclusivo di un marchio sia di correre il rischio di fare una domanda nulla, sia di darsi la pena di andare o inviare all'ufficio centrale per verificare se ivi esistano altri marchi simili al suo.

Ma, dicesi, nel caso che un negoziante non voglia prendersi questo incomodo? Peggio per lui, rispondo: la legge è scritta pei vigilantissimi. Se egli non vuol prendersi questo incomodo, si espone al rischio di vedere dichiarato nullo il suo marchio, o peggio ancora di essere penalmente punito.

La legge doveva imporre all'ufficiale amministrativo l'obbligo di pubblicare la domanda; ma non poteva, nè doveva imporre al negoziante l'obbligo di consultare queste domande, bensì doveva lasciargli l'arbitrio di farlo perchè trattavasi di un suo beneficio e nessuno ha mai pensato che la legge possa obbligare coloro che non vogliono un beneficio a profittarne per forza.

Dunque, io lo ripeto, la registrazione e la pubblicazione delle domande dei marchi non è volontaria, ma necessaria, è un dovere della pubblica amministrazione; l'andare a consultare i registri è ad arbitrio delle parti, perchè è un loro beneficio.

Chi non va a consultarli deve imputare sua colpa se incorre in un deposito nullo, ed è questo il caso di ripetergli che *qui ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire*.

CASARETTO. Secondo il sistema della presente legge è

solamente nell'ufficio centrale che si serbano tutti i marchi delle diverse industrie dello Stato; ne viene pertanto la conseguenza che un negoziante, un industriale di una lontana provincia, il quale voglia adoperare un nuovo marchio, dovrà venire a consultare l'ufficio centrale per vedere se altri prima di lui avranno usato di questo stesso marchio; un industriale, ad esempio, della Sardegna dovrà recarsi a Torino per accertarsi di questo fatto. Di più, quando col correre degli anni si sarà ammonticchiata una quantità grandissima di marchi in questo ufficio, sarà assai difficile discernere se veramente non ve ne siano di quelli che si possano dire eguali, o che per la loro somiglianza non possano dare luogo a molte contestazioni. Io vedo che questo sistema riesce di troppo grave incomodo e di poca esattezza; persisto pertanto a credere che il migliore sistema sarebbe quello di obbligare chi chiede di servirsi di un nuovo marchio a farne una pubblicazione nei pubblici giornali, il che dovrebbe servire di diffidamento a chi prima di lui si fosse servito dello stesso marchio a far opposizione. Se quest'opposizione dentro un dato termine, per esempio, in un mese non viene fatta, allora solamente avrà il nuovo richiedente diritto di servirsi del nuovo marchio, e la mancanza di quest'opposizione sarà quella che costituirà la presunzione di buona fede del nuovo richiedente, per cui, constatata in questo modo la sua buona fede, egli non andrà più passibile di alcuna pena.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La parola spetta al signor commissario regio.

SCIALOJA, *commissario regio*. Quel benedetto articolo 9 devo citarlo contro mia voglia più frequentemente che non sarebbe mio pensiero, ma esso risponde anche questa volta alla nuova obiezione mossa contro la legge. Difatti l'ultimo alinea di quest'articolo dice:

« Chiunque desidera di estrarre notizie da siffatti registri, ne farà domanda in carta da bollo e gli sarà data la notizia trascritta anche in carta da bollo senz'altra spesa che quella della carta. »

Dunque ognuno può fare la sua domanda, ed inviarla per la posta, ovvero farla presentare da chicchessia, e gli verrà ufficialmente data risposta se esista un tale o tal altro marchio che il richiedente potesse sospettare simile al suo. Sento che mi si ripete sottovoce: ma, e se non vuol farlo? Colpa sua, perchè quando la legge gli dà il mezzo di farlo, se non vuole farlo volontariamente incorrerà nel rischio cui incorre ogni negligente, cioè di vedere pronunciare la nullità del suo marchio, o nella pena di chi scientemente contravviene all'altrui diritto.

Quanto poi a ciò che proponeva l'onorevole deputato, cioè che la legge imponesse l'obbligo di pubblicare sopra i giornali la domanda di ogni marchio, io rispondo innanzitutto che questa domanda dovrebbe essere pubblicata sopra un determinato giornale, sulla *Gazzetta piemontese*, a cagione d'esempio; perchè non è possibile che si leggano tutti i giornali di uno Stato per vedere se mai sopra alcuno di essi fosse stata fatta questa pubblicazione. Ora riescirebbe tanto incomodo pubblicare la domanda nel giornale ufficiale del regno, quanto mandare questa domanda nell'ufficio ove sarà pubblicata; e quindi rivolgersi a questo ufficio sia con petizione scritta, sia direttamente o per mezzo di persona qualunque, ogni volta che si vorrà sapere se esiste nello Stato un marchio simile a quello che s'intende di adoperare.

Quindi ripeto che, a me pare, la legge risponda a tutte le mosse obiezioni.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Arnulfo.